Comune di Cava Manara
(Provincia di Pavia)
Via Luciano Manara n. 7 - 27051 Cava Manara
Cod. Fisc. – P.IVA 00467120184
Telefono 0382 5575210 – Fax 0382 554110

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER IL PERIODO DALL'01/09/2021 AL 31/08/2025

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il capitolato d'appalto ha per oggetto la gestione completa dell'asilo nido in particolare per quanto attiene:

1. Attività educative e socio-pedagogiche
2. Servizi di distribuzione pasti
3. Servizi di assistenza e vigilanza
4. Servizi dedicati alle cure e all'igiene personale
5. Servizi di pulizia e quotidiana manutenzione dei locali

L'asilo nido ha una capacità ricettiva di 30 posti come da Autorizzazione al Funzionamento n.118/2001. Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune di Cava Manara di seguito chiamato committente e l'impresa appaltatrice del servizio di seguito chiamata concessionario.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del presente contratto viene fissata in anni quattro, con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2025, rinnovabili per ulteriori quattro anni educativi.

La concessione verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura aperta di cui all'art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e s.m.i.

ARTICOLO 3 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario deve prestare a favore del committente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 4 - SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione del servizio senza il preventivo consenso del committente.

L'inosservanza di tale divieto autorizza l'Amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto il salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE

Il concessionario esonera il committente da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento del servizio e riguardante eventuali responsabilità civili connesse ad infortuni subiti dai bambini.

Il concessionario non potrà pretendere dal committente alcun onere derivante da eventuali danni che potrà subire il personale in servizio presso la struttura.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio. Il concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa avente necessariamente validità per tutta la durata della concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro, € 3.000.000,00 per danni a persone e € 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio, relativo alle scadenze annuali successive e per tutta la durata della gestione, dovrà essere consegnata al committente; nella polizza deve essere espressamente indicato che il committente debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6 - SPESE E TASSE

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione e bolli, diritti di segreteria calcolati sull'importo complessivo della concessione come determinato ai sensi dell'art. 40 del presente capitolato applicando la tariffa per il servizio a tempo pieno offerto in sede di gara e registrazione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. I diritti di rogito saranno commisurati al valore complessivo della concessione determinato con i criteri di cui all'art. 40 del presente capitolato, applicando la tariffa per il servizio a tempo pieno offerta in sede di gara.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE

Sono demandate alla piena responsabilità del concessionario:

1) la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi;
2) ogni danno ad attrezzature ed impianti derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile all'appaltatore quanto se imputabile a terzi. Il concessionario esonera il committente da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori ed ai visitatori in occasione dell'espletamento del servizio. Il concessionario solleva il committente da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose dipendenti dalla gestione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI VARI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'aggiudicatario resterà vincolato all'assunzione della gestione anche nelle more del perfezionamento degli atti relativi alla sottoscrizione della concessione-contratto.

Alla data fissata dal committente dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto producendo la cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto così come disciplinato dall'art. 3 del presente capitolato. Tale cauzione deve essere costituita entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto, entro 30 giorni dall'invito, la ditta aggiudicataria decade dall'aggiudicazione stessa della concessione e l'amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatti salvi, comunque, ogni diritto ed azione dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.

TITOLO II
CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 9 – GESTIONE

L'asilo nido di Cava Manara è una struttura di proprietà del Comune che è in grado di ospitare minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di vita, con finalità di tipo educativo e socio – pedagogico, con una ricettività di 30 posti.

Ad ogni effetto di legge, la titolarità della gestione dell'asilo nido è posta in capo al Comune di Cava Manara che assume altresì la veste di appaltante unico nei confronti dell'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 10 – OBIETTIVI

L'asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino da 3 mesi a 3 anni ed alla sua socializzazione, nonché concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita famigliari problematiche (art. 76 L. R. 1/86 e successive modifiche e integrazioni).

L'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a 3 anni nel quadro di una politica per la famiglia costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. La Regione con le proprie norme legislative fissa criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido tenendo presente che essi devono:

- essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione, sia per modalità di funzionamento, alle esigenze dell'utenza ed essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate sul territorio;
- essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza psico-pedagogica del bambino;
- possedere requisiti tecnici ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

ARTICOLO 11 – UTENZA

Verranno ammessi al servizio asilo nido i minori da tre 3 mesi a 3 anni di vita con priorità di accesso ai bambini residenti nel Comune di Cava Manara rispetto agli utenti fuori Comune. Il costo della retta di frequenza è a totale carico delle famiglie che provvederanno al versamento direttamente all'aggiudicatario. Il Comune si riserva la facoltà di integrare la retta per i residenti,

secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale o di erogare idoneo contributo a fronte di motivate difficoltà economiche della famiglia, sulla base di apposite disposizioni regolamentari.

ARTICOLO 12 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ASILO NIDO

La struttura che accoglie l'asilo nido è aperta agli utenti e operativa per 47 settimane l'anno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Il periodo di chiusura dell'asilo nido è indicato nell'intero mese di agosto; nel periodo compreso tra Natale e Capodanno eventuali giornate di chiusura feriali dovranno essere concordate tra l'Amministrazione comunale, il coordinatore del servizio di asilo nido ed il rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti.

L'orario di apertura giornaliero sarà garantito per un numero minimo di 9 ore consecutive e sarà così articolato:

Tempi pieno	dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (uscita dalle 16,30 alle 17,30
Part time	dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (uscita dalle 12,30 alle 13,30)

Previa verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale, il committente a seguito di accordo con il concessionario potrà modificare l'orario di apertura e chiusura del nido con un servizio post orario fino alle 18,30, valutare ulteriori modulazioni del part time ed istituire servizi integrativi di cui al successivo articolo 13.

I genitori dovranno essere invitati dal coordinatore dell'asilo nido al rispetto scrupoloso degli orari di entrata e di uscita e all'osservanza delle norme previste dal regolamento per il funzionamento del servizio asilo nido.

Eventuali deroghe agli orari del servizio saranno regolamentate dal concessionario, tenendo conto delle motivazioni fornite dalla famiglia nonché dell'efficienza del servizio e della salvaguardia dell'attività educativa. Tale regolamentazione dovrà essere condivisa con il committente e con le famiglie degli utenti.

Il coordinatore dell'asilo nido comunicherà ai genitori e al committente il calendario di apertura per ciascun anno.

La programmazione educativa deve prevedere attività differenziate proposte a gruppi di bambini, così da rispondere ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido in relazione alla propria fase evolutiva.

La programmazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.
All'interno della programmazione possono essere previsti:

1. attività educative indirizzate verso l'autonomia del bambino;
2. attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni all'asilo nido;
3. attività educative di tipo espressivo, psico-motorio, ludico, manipolativo.

ARTICOLO 13 – SERVIZI EDUCATIVI

Tra i servizi erogati dal concessionario vi possono essere servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento dell'asilo nido, senza alcun onere a carico dell'appaltante.
In particolare viene data possibilità al concessionario di organizzare attività che possono rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto ai genitori.
La gestione del servizio nonché la determinazione delle rette di frequenza saranno a cura del concessionario, mentre i servizi integrativi dovranno essere gratuiti per l'utenza.

ARTICOLO 14 – EQUIPE TECNICA E SUE COMPETENZE

Presso il Comune verrà istituita un'apposita commissione tecnica composta da:

- Responsabile dei servizi educativi nell'ambito comunale
- Coordinatore dell'asilo
- Un rappresentante dell'Amministrazione comunale
- Un rappresentante dell'utenza

La suddetta commissione si riunirà periodicamente per la verifica del regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 15 - INSERIMENTI

Il concessionario ha l'obbligo di garantire che gli inserimenti possano essere effettuati durante tutto il corso dell'anno.

TITOLO III
PERSONALE

ARTICOLO 16 – INDICAZIONI GENERALI

Il personale educativo, oltre a quello addetto all'organizzazione del servizio, alla distribuzione dei pasti e alle pulizie degli ambienti, sarà a totale carico della ditta appaltatrice. L'organico dovrà

essere quello previsto in fase d'offerta dalla ditta appaltatrice, per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro e comunque dovrà essere adeguato alle esigenze del servizio nel rispetto delle specifiche funzioni di cui all'art. 17. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare il piano di assorbimento presentato in sede di offerta, fatta salva eventuale espressa rinuncia dei lavoratori della ditta uscente.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25 *bis* del D.P.R. n. 313/2002, per tutte le persone che impiegherà per lo svolgimento del servizio, dovrà acquisire il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (T.U.) al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 600 undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente formato e aggiornato, dovrà essere fisicamente idoneo al tipo di lavoro svolto ed in possesso dell'attestato di frequenza HACCP. Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente.

Il concessionario attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario.

Il concessionario si impegna, nell'esecuzione dell'incarico, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cava Manara (entrambi consultabili sul sito internet istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali"). La violazione delle disposizioni in essi contenute potrà comportare, a seconda della gravità, la risoluzione o la decadenza del contratto.

Il concessionario dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'Ente.

ARTICOLO 17 – DOTAZIONI ORGANICHE E SPECIFICHE PROFESSIONALI

La gestione del servizio prevede la presenza stabile delle figure professionali di cui ai successivi punti, per le quali l'appaltatore assicura il possesso dei requisiti previsti dal piano regionale socio

assistenziale vigente, con particolare riferimento agli standard gestionali ivi indicati e le verifiche di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (T.U.) introdotto dal D. Lgs. n. 39 del 04/03/2014. Obiettivo del committente è il mantenimento degli standard regionali programmatori.

DOTAZIONI ORGANICHE

Il personale dovrà essere presente in numero tale da garantire un rapporto operatore/utente conforme alla normativa vigente. (D.G.R. 11/02/2005 n. 7/20588)

NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Il personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa e prevedere la figura di un coordinatore.

È fatto obbligo all'appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione dovrà avvenire entro un giorno dall'inizio dell'assenza. La sostituzione del personale che ricada nella fattispecie di cui al precedente capoverso è dovuta contrattualmente ai sensi del presente contratto con oneri interamente a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di nuove iscrizioni il personale dovrà essere adeguato nel rispetto degli standard regionali sopraccitati.

SPECIFICHE FUNZIONALI PER FIGURE PROFESSIONALI

Di seguito vengono riportate le specifiche funzionali relative alle singole figure professionali:

1. Al coordinatore responsabile del presidio competono le seguenti funzioni:
   - rispondere della programmazione educativa dell'attività e del personale dell'asilo nido, nonché della sua organizzazione e del suo coordinamento;
   - condividere con il responsabile dei servizi sociali competente per territorio le strategie e le modalità di intervento pedagogiche;
   - condividere con l'equipe la fase di inserimento degli utenti, l'elaborazione del piano personale, la verifica dei risultati delle azioni volte ad agevolare il minore nel passaggio al grado scolastico successivo;
   - rispondere alla verifica dei progetti attuati;
   - gestire i colloqui con le famiglie;
   - interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i servizi sociali comunali.

   Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea attinente la funzione da svolgere con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità.

Il coordinatore dovrà essere reperibile per tutta la durata del servizio.

2. Agli educatori competono le funzioni che seguono ed in particolar modo:
   - responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
   - definizione dei progetti educativi in collaborazione con il coordinatore dell'asilo nido;
   - partecipazione ai momenti di verifica mediante condivisione dell'attività;
   - responsabilità del rapporto personale diretto con i bambini;
   - coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
   - raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla condivisione e alla programmazione degli interventi educativi.
3. Al personale ausiliario competono le seguenti funzioni:
   - ordine, pulizia e disinfezione dell'ambiente secondo l'art. 32 del presente capitolato. L'onere del materiale di pulizia sarà a carico della ditta appaltatrice;
   - aiuto volto alla tutela socio-sanitaria degli utenti attraverso attività di semplice attuazione;
   - mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio;
   - provvedere al confezionamento in loco dei pasti, tramite personale appositamente addetto, ovvero provvedere al riscaldamento e alla distribuzione dei pasti, se prodotti altrove.

ARTICOLO 18 – FORMAZIONE

Il concessionario è tenuto ad organizzare annualmente corsi di formazione per il personale.

ARTICOLO 19 - VESTIARIO

Il concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

ARTICOLO 20 – IDONEITA' SANITARIA

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso di attestato HACCP.

ARTICOLO 21 – CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al concessionario di sottoporre i propri addetti ad analisi cliniche per la ricerca di portatori di enterobatteri patogeni e stafilococchi enterotossici. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il tempo di bonifica.

ARTICOLO 22 – RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il concessionario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e relativi decreti (D. Lgs. 81/2008) in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali, nonché da ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; il concessionario dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta.

Per tutte le figure professionali di cui al presente capitolato, il concessionario si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

ARTICOLO 23 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il concessionario dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro e CCNL, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

NORME GENERALI E NATURA DEL RAPPORTO

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte dell'ente committente, il concessionario si impegna a consegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria per verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato presso l'asilo nido.

Il concessionario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni ed igiene sul lavoro (in particolare D. Lgs. 81/08).

Il concessionario si impegna ad assicurare la stabilità dei lavoratori occupati nei servizi, riconoscendo che l'attività continuativa dei lavoratori stessi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

ACCREDITO DEGLI OPERATORI

Il concessionario si impegna a fornire all'Ente committente l'elenco nominativo comprensivo dei titoli di studio e dei corsi di formazione degli operatori utilizzati nella gestione e a tenere aggiornato detto elenco, nonché a provvedere alla verifica di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (T.U.) introdotto dal D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014.

TITOLO IV
LOCALI ED ATTREZZATURE
FORNITURE VARIE

ARTICOLO 24 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del C.C.) quella legata a deterioramenti prodotti dall'uso e non legata a vetustà o caso fortuito. Inoltre, vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita manutenzione straordinaria quella legata a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, il taglio e la manutenzione del verde.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Inoltre, nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al committente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento. Qualora non si provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico del concessionario.

ARTICOLO 25 – CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE

Il committente darà in consegna al concessionario i locali nonché la seguente attrezzatura minima:

- attrezzatura dei locali destinati ad ospitare i minori utenti, servizi igienici, attrezzature di cucina, come risulterà da verbale di consegna redatto con il concessionario;
- tavolini, seggiolini, lettini, culle, sedie della sala mensa, sala giochi, spazio esterno.

All’acquisto di ulteriore attrezzatura, oltre alla dotazione minima di cui sopra, fornita dal committente, dovrà provvedere, a proprie spese, il concessionario d’accordo con l’ente committente.
La consegna dei locali e delle relative attrezzature avverrà nei quindici giorni antecedenti l’inizio del servizio al fine di consentire alla ditta la predisposizione del servizio stesso.
Tutto il materiale preso in consegna dall’appaltatore si intende in buono stato, il committente resta pertanto sollevato da qualsiasi spesa inerente le manutenzioni ordinarie. Tali eventuali spese saranno a totale carico del concessionario.
Eventuali integrazioni di arredi, utensileria o vasellame necessarie a garantire la dotazione minima idonea al normale svolgimento del servizio dovranno essere richieste dal concessionario attraverso almeno tre preventivi di spesa corredati dalle relative specifiche del materiale in questione e presentati al committente, il quale si riserverà di verificarne l’effettiva necessità e di sostenere il relativo onere in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e provvederà agli adempimenti conseguenti. Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un manufatto imputabile a mancata diligenza o imperizia nell’uso dello stesso, il concessionario dovrà risarcire all’appaltante il valore di detto manufatto.
Della consegna del materiale di cui al comma 1 e della restituzione dello stesso saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.
Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali nonché agli impianti e alle attrezzature se non previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale; è tenuto inoltre all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi o decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare ad affiggere nei locali adibiti alla preparazione degli alimenti adeguati cartelli riportanti le norme di prevenzione degli infortuni.
I locali di proprietà dell’Amministrazione comunale siti in questo comune, in Via Matteotti n. 25, vengono dati in totale comodato gratuito alla ditta appaltatrice per tutta la durata della concessione.

ARTICOLO 26 – UTENZE

Sono a carico del concessionario le seguenti spese per utenze:
- spese per l’energia elettrica, il combustibile gas metano per il riscaldamento e per il funzionamento della cucina, il telefono, l’acqua, la tassa rifiuti urbani, l’espurgo e le pulizie degli scarichi di lavandini e WC. A tale scopo i contratti di utenza dovranno essere intestati direttamente al concessionario a cura di quest’ultimo.

ARTICOLO 27 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

In qualunque momento, su richiesta dell'Amministrazione comunale, le parti provvedono alla verifica dei locali e allo stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà la ditta entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario, l'Amministrazione comunale provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all'appaltatore ed addebitando allo stesso il relativo importo.

ARTICOLO 28 – RICONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI

Alla scadenza del contratto la concessionaria si impegna a riconsegnare all'Amministrazione comunale i locali con impianti ed attrezzature annessi consegnati secondo i verbali; tali attrezzature dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture impianti ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati alla concessionaria.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ARTICOLO 29 – PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLE FORNITURE DI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria si impegna a fornire alla struttura dell'asilo nido all'inizio dell'anno educativo ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità i seguenti materiali di consumo:

- telerie da letto e da cucina (coprimaterassi con cerata, lenzuola, federe, cuscini anallergici e anti soffocamento, coperte, paracolpi, asciugamani grandi e piccoli, strofinacci da cucina);
- carta assorbente;
- pannolini di buona qualità (a richiesta anche anallergici);
- guanti monouso;
- materiale per l'igiene personale: sapone neutro per bagno, crema anti arrossamento, polvere aspersorio, cotone idrofilo, etc.
- materiale per infermeria e pronto soccorso adatto ai bambini;

– materiale didattico per le varie attività.

TITOLO V
CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI

ARTICOLO 30 – AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL'IMPRESA (HACCP)

La concessionaria è tenuta ad effettuare a proprie spese il servizio di auto-controllo concernente l'igiene dei prodotti alimentari. Deve quindi individuare ogni fase della somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP nell'ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici; l'appaltatore deve programmare una serie di controlli analitici mirati ad effettuare gli esami di laboratorio necessari con la frequenza e la tipologia dichiarati in sede di offerta. I dati relativi ai controlli dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli ufficiali, nonché di enti privati incaricati dal committente.

L'autocontrollo deve essere scrupolosamente eseguito anche nei locali mensa, locali ad essa annessi e nei servizi igienici nonché negli eventuali locali esterni di preparazione e confezionamento dei pasti.

ARTICOLO 31 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RISPETTO AGLI ALIMENTI

L'impresa concessionaria è tenuta nello svolgimento del servizio all'osservanza di tutte le disposizioni emanate dagli enti competenti in materia di igiene e sanità degli alimenti.

L'impresa concessionaria è tenuta a fornire il servizio di refezione giornaliera comprendente una colazione, il pranzo previsto dal menù mensile e la merenda in modo conforme alle diete predisposte a cura del gestore del servizio da un esperto in scienze dell'alimentazione, differenziate per età ed approvate dall'Azienda Sanitaria locale competente secondo la normativa vigente.

Inoltre nell'ambito dell'attività di refezione l'impresa concessionaria dovrà:

a) provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio;
b) individuare il soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;

c) provvedere alla produzione diretta ovvero all'acquisto dei pasti presso idonea ditta specializzata comunicata al Comune di Cava Manara. I pasti dovranno essere forniti già porzionati;
d) approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
e) fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e a richiesta dei genitori, nonché fornire alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

La struttura è già dotata delle stoviglie necessarie per il servizio di refezione e di distribuzione pasti (piatti, bicchieri, postate, dotazioni iniziali di pentole, teglie, mestoli etc.).

TITOLO VI
PULIZIA, IGIENE E MANUTENZIONE ORDINARIA

ARTICOLO 32 – REQUISITI GENERALI PULIZIE

Il servizio deve essere articolato in:

1. pulizia e sanificazione giornaliera da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e all'impiego di mano d'opera e attrezzature;
2. pulizia e sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera da effettuare a cadenza settimanale;
3. le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne adibite ad asilo nido, come indicato nell'apposita planimetria depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di Cava Manara;
4. le pulizie di cui sopra devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo, maniglie ed infissi esterni ed interni, caloriferi. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, giochi, insegne, targhe ed ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo;
5. tutti i prodotti chimici impiegati per le pulizie devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza prevista in ambito UE;
6. tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e della sanificazione degli ambienti, il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più

moderne tecniche di lavoro. L'appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea;

7. in caso di sciopero del personale o per cause di forza maggiore deve essere assicurato un servizio di emergenza;
8. l'appaltatore è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché degli eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature o macchinari utilizzati;
9. le pulizie dei locali e delle attrezzature dovranno essere assicurate per le quarantasette settimane di funzionamento e prima della ripresa del servizio a seguito della chiusura per ferie e festività.

ARTICOLO 33 – RIFIUTI

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi con apertura a pedale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia delle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità in atto nel Comune.

TITOLO VII
NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo al concessionario al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 35 – IMPIEGO DI ENERGIA

L'impiego di energia elettrica, gas, ecc. da parte del personale della ditta deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando, in particolare per quanto concerne la sicurezza antinfortunistica. Ogni responsabilità connessa è a carico della ditta.

ARTICOLO 36 – PIANO DI EVACUAZIONE

La ditta deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incendi casuali che dovrà essere esposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII
CONTROLLI E RILIEVI

ARTICOLO 37 – DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite dal contratto.
Il committente si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di attuazione del servizio, sull'igiene dei locali e sulle derrate in distribuzione, mediante prelevamenti delle stesse ed analisi da effettuare presso i laboratori di propria fiducia.

ARTICOLO 38 – ORGANISMI PREDISPOSTI AL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

I servizi del Dipartimento di igiene e prevenzione dell'A.T.S. della Provincia di Pavia, nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale, esercitano, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, l'attività di controllo igienico sanitario.

TITOLO IX
RETTE DI FREQUENZA

ARTICOLO 39 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo mensile per utente, determinato in sede di aggiudicazione del servizio, è comprensivo delle seguenti voci:

- attività educativa;
- mensa;
- materiale di consumo per l'attività didattica ed educativa;
- materiale per la cura e per l'igiene personale:
- materiale sanitario.

Per la frequenza part time degli utenti iscritti il corrispettivo mensile del servizio dovrà essere adeguatamente proporzionato sulla base dell'offerta economica presentata dalla ditta concessionaria in sede di gara.

ARTICOLO 40 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara è l'importo della rata mensile per utente con frequenza a tempo pieno pari ad **€ 650,00**. L'importo annuale complessivo della concessione è stimato in **€ 214.500,00** determinato presuntivamente sulla frequenza media dell'ultimo triennio dell'asilo nido pari a 30 utenti per una tariffa a base di gara di € 650,00. L'importo complessivo della concessione per tutto il periodo di durata quadriennale è pertanto pari ad **€ 858.000,00**.

ARTICOLO 41 – PAGAMENTI DELLE RETTE

Il pagamento della retta viene effettuato dagli utenti direttamente al concessionario.

Sono, inoltre, a carico del concessionario i seguenti adempimenti:

- la raccolta delle iscrizioni, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale, dando priorità nella gestione della graduatoria ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale (residenti e genitori lavoratori e/o lavoratrici).
- gli adempimenti fiscali e contabili connessi alla riscossione delle rette.

Le tariffe proposte dal concessionario sono approvate dall'Amministrazione comunale. Il Comune si riserva la facoltà di rivedere, dopo il secondo anno di gestione, il prezzo pattuito per aggiornamenti ISTAT e aggiornamenti ai contratti di lavoro del personale dipendente, previa motivata richiesta del concessionario.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi alle famiglie residenti frequentanti l'Asilo Nido "Panigada" in sostituzione del sistema tariffario ISEE applicato nella gestione diretta secondo criteri fissati dalla Giunta Comunale.

TITOLO X
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (CONTROVERSIE)

ARTICOLO 42 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C., nei seguenti casi:

1. intossicazione alimentare degli utenti del servizio;
2. abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
3. gravi inadempienze nei confronti dei minori utenti;

4. uso diverso dei locali da quello stabilito nel contratto;
5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
6. gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del committente;
7. fallimento e/o frode;
8. inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di condizione igienico sanitarie;
9. ripetute infrazioni e conseguenti contestazioni da parte del committente;
10. cessione o subappalto parziale o totale del servizio senza la preventiva autorizzazione del committente.

L'applicazione di risoluzione del contratto non pregiudica per il committente la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 43 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

1. in caso di violazione comunque accertata dal committente di quanto previsto all' art. 23;
2. in caso di tossinfezione alimentare comunque accertata da parte del committente di uno o più utenti del servizio.

ARTICOLO 44 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la priorità di addivenire ad un accordo bonario circa le controversie, per qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto di concessione relativo al servizio di asilo nido il Foro competente è quello di Pavia.

Per accettazione_____